



TRIBUNALE DI SALERNO

SETTORE PENALE

Sezione GIP-GiUP

Reg. G.I.P. 4621M2

R.G.N.R. 4216M1

Reg. Sentenze 75/13

TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'Udienza Preliminare, **Dott. Sergio De Luca**

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dr. Giovanni Paternoster, all'udienza del **30.1.2013** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA CON MOTIVI RISERVATI

Nei confronti di:

PICCENNA Nicola, nato a Ventimiglia il 6/10/1958, residente in Matera in via Eraclea 4;
libero, PRESENTE, difeso di fiducia dall'avv. Leonardo Pinto;

GAUDIANO Carlo, nato a Matera l'8/9/1952, ivi residente in via Gioberti n. 1/A;
libero, PRESENTE;
difeso di fiducia dall'avv. Pio Belmonte;

GRILLI Rocco Antonio, nato a Civitavecchia il 29/1/1944, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, avv. Leonardo Pinto;
libero CONTUMACE, difeso di fiducia dall'avv. Leonardo Pinto

IMPUTATI

PICCENNA - GAUDIANO
del reato p. e p. dagli artt. 110 - 595 C.p. e 13 L. 47/1948, perché, in concorso tra loro, il Piccenna, quale capo redattore del settimanale "Il Resto", offendeva la reputazione di Buccico Emilio Nicola, redigendo un articolo, sotto lo pseudonimo di Galante Claudio, nell'ambito del quale riportava le dichiarazioni di un medico, indicato come medico

Depositata in cancelleria il

IL CANCELLIERE

Notificato il

Appello/Ricorso
del _____
da _____

SENTENZA PASSATA
IN COSA GIUDICATA

IL CANCELLIERE
ESECUZIONE
II

Fatto estratto esecutivo alla

Redatta scheda

Il _____
Art. _____

Reg. Rec. Crediti

IL CANCELLIERE

Mod. Reg. 2ASG



TRIBUNALE DI SALERNO

SETTORE PENALE

Sezione GIP-GUP

parte offesa nel procedimento "Toghe Lucane", e poi identificato nella persona del dott. Carlo Gaudiano, che, tra l'altro, riferiva: "*Proprio per quanto riguarda la magistratura voglio segnalare che a mio modo di vedere il dotto Chieco riesce ancora a condizionare in modo negativo l'attività d'indagine sui reati che riguardano la pubblica amministrazione e soggetti istituzionali noti, quali ad esempio Bubbico, Buccico, i vertici del comune di Matera e noti imprenditori edili. Per quanto riguarda questi ultimi ed in particolare il costruttore De Gennaro, titolare del' omonimo gruppo, voglio precisare che lo stesso ha vinto l'appalto per la costruzione del nuovo Ospedale di Matera. L'appalto è stato aggiudicato con un ribasso del 33%, ribasso inimmaginabile rispetto al capitolato istruito dal progettista prof Carrara, secondo il quale il capitolato da lui ipotizzato, poteva subire un ribasso al massimo del 5%. Per la costruzione di tale ospedale io partecipavo ad un gruppo tecnico che doveva vigilare sulla costruzione ed arredo di tale struttura. In tale veste avevo mosso diversi rilievi, anche sull' acquisto di strumentazione secondo me inutile, motivo per il quale fui rimosso dall'incarico. Tali ed altre anomalie sono state da me segnalate nel luglio 2005 alla Procura della Repubblica di Matera, ma ad oggi non hanno avuto alcun risvolto processuale. Uno dei procedimenti penali scaturiti dalle mie denunce è trattato dal dotto Salvatore Colella "*

In Matera il 10/1/2009, sede della tipografia

GRILLI

del reato p. e p. dall' art. 57 c.p. perché quale Direttore Responsabile del settimanale " Il Resto ", omettendo colposamente di esercitare il necessario controllo, non impediva che il Piccenna consumasse il delitto di cui al capo A).

In Matera il 10/1/2009

Identificata la persona offesa in:

Buccico Emilio Nicola, nato a Matera il 28/12/1940, ivi residente in via IV Novembre n. 25; parte civile costituita.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito delle indagini preliminari svolte nel proc. n. 4216\11 R.G.N.R., il P.M. ha chiesto il rinvio a giudizio di PICCENNA Nicola, GAUDIANO Carlo e GRILLI Rocco Antonio, per i reati loro rispettivamente ascritti come in epigrafe.

Si è quindi pervenuti all'odierna udienza preliminare, durante la quale, accertata la regolare formazione del rapporto processuale, si è innanzitutto preso atto della costituzione di parte civile della persona offesa, Buccico Emilio Nicola; acquisita la documentazione prodotta dalla difesa, sono stati poi interrogati, su loro richiesta, gli imputati Piccenna e Gaudiano. Al termine, raccolte le conclusioni delle parti, si è deciso come da dispositivo, pubblicato in udienza mediante lettura.

Il procedimento, pervenuto a questo tribunale in base al meccanismo di determinazione della competenza previsto dall'art. 11 c.p.p., in ragione del coinvolgimento, quale persona offesa, di un magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, trae origine da una querela presentata il 17\01\09 dall'avv. Emilio Nicola Buccico, avente ad un oggetto una serie di articoli asseritamente diffamatori comparsi sul settimanale "Il Resto", stampato e diffuso in Matera.

Per la parte che in questa sede interessa, assai limitata rispetto alla complessiva portata dell'esposto, il denunciante evidenziava in particolare la valenza offensiva di un articolo pubblicato sul numero del 10\1\09, in cui l'autore, tale Claudio Galante, verosimilmente uno pseudonimo, riportava le dichiarazioni di un medico non meglio identificato, che, nel contesto di una più ampia denuncia relativa a presunti traffici illeciti

nella gestione dei trapianti di organo presso gli ospedali lucani, affermava, tra l'altro, che ".... per quanto attiene alla magistratura il dott. Chieco (all'epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro) riesce ancora a condizionare in modo negativo l'attività d'indagine della Procura di Matera sui reati che riguardano la pubblica amministrazione e soggetti istituzionali noti, quali ad esempio Bubbico, Buccico, i vertici del comune di Matera e noti imprenditori edili. Per quanto riguarda quest'ultimi ed in particolare il costruttore De Gennaro, titolare dell'omonimo gruppo voglio precisare che lo stesso ha vinto l'appalto per la costruzione del nuovo Ospedale di Matera. L'appalto è stato aggiudicato con un ribasso del 33%, ribasso inimmaginabile rispetto al capitolato istruito dal progettista prof. Carrara secondo il quale il capitolato da lui ipotizzato poteva subire un ribasso al massimo del 5%, Per la costruzione di tale ospedale io partecipavo ad un gruppo tecnico che doveva vigilare sulla costruzione e arredo di tale struttura. In tale veste avevo mosso diversi rilievi anche sull'acquisto di strumentazione secondo me inutile, motivo per il quale fui rimosso dall'incarico. Tali ed altre anomalie sono state da me segnalate nel luglio 2005 alla Procura della Repubblica di Matera, ma ad oggi non hanno avuto alcun risvolto processuale....".

In altri termini, il querelante sosteneva che l'aver accostato il suo nome a quello del Procuratore Chieco, nell'ambito di un'esposizione che aveva ad oggetto le illecite pressioni da questi esercitate per condizionare indagini relative a reati contro la P.A., costituisse una condotta diffamatoria, attribuibile non soltanto al dichiarante, ma anche all'autore dell'articolo ed al direttore del giornale.

Le indagini svolte al riguardo dal P.M. sono consistite unicamente nell'individuazione dell'autore dell'articolo, che è risultato essere l'imputato Nicola Piccenna, del direttore del settimanale, Rocco Antonio Grilli, e del medico che aveva rilasciato le dichiarazioni pubblicate, identificato dalla p.g., seppur in termini probabilistici, in Carlo Gaudiano.

Nessuna verifica è stata invece effettuata, prima della richiesta di rinvio a giudizio, in ordine alla provenienza ed alla veridicità delle notizie pubblicate, sebbene nell'articolo incriminato si facesse espresso riferimento ad un'informativa redatta dalla Guardia di Finanza nell'ambito del noto procedimento "Toghe Lucane", dalla quale, a dire dell'articolista, erano stati integralmente tratti gli stralci della deposizione resa dal medico, sentito in quel procedimento nella veste di persona offesa.

L'evidente lacuna investigativa è stata peraltro colmata in udienza preliminare, attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dal difensore degli imputati, comprensiva di uno stralcio della citata informativa, redatta il 30\06\08 dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, a conclusione delle indagini svolte nel proc. n. 3750\03, cd. Toghe Lucane.

Orbene, da un semplice confronto tra il documento in questione ed il contenuto dell'articolo, emerge con assoluta evidenza la veridicità della notizia pubblicata, sia per quel che concerne l'esistenza stessa dell'informativa e la sua collocazione nell'ambito del proc. Toghe Lucane, correttamente evidenziata dal giornalista, sia nella parte relativa al tenore delle dichiarazioni rese dal dr. Gaudiano alla p.g., pedissequamente riportate nell'articolo, per la parte d'interesse, senza alcuna aggiunta o omissione capziosa.

Se ne deduce che, a prescindere dall'esito del procedimento, ancora non concluso alla data della pubblicazione, ricorre senz'altro, nel caso di specie, l'esimente del diritto di cronaca giornalistica di cui all'art. 51 c.p., per la cui operatività, in tema di resoconti giudiziari, è sufficiente, com'è noto, che la notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, indipendentemente dai successivi sviluppi del procedimento, giacché il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale (cfr. Cass. Pen., Sez. 5, n. 43382 del 16/11/2010).

Non si rivengono, del resto, nella parte residua dell'articolo, tutt'altro che estesa, commenti o valutazioni dell'autore cui possa essere attribuita autonoma portata offensiva, in particolare nei confronti dell'avv. Buccico, cui non si fa alcun riferimento, neppure indiretto, nonostante la citazione contenuta nelle dichiarazioni rese dal Gaudio. Di talché, risulta pienamente rispettato anche il criterio della continenza, nelle modalità di pubblicazione di una notizia che, all'epoca dei fatti, per lo scalpore suscitato dall'inchiesta, rivestiva indubbio interesse pubblico.

Quanto al Gaudio, che è stato chiamato a rispondere del delitto di diffamazione senza aver prestato alcun contributo alla pubblicazione dell'articolo - redatto esclusivamente sulla base della citata informativa, per sua natura non destinata alla divulgazione sugli organi di stampa - sarà solo il caso di aggiungere che le dichiarazioni rese dall'imputato alla p.g., quand'anche le si volesse ritenere offensive, giammai potrebbero essere prese in considerazione ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 595 c.p., ma,

al più, avrebbero potuto essere apprezzate, ricorrendone le condizioni, sotto il profilo della falsità, ai fini di un eventuale addebito di calunnia; eventualità che nel caso in esame non appare concretamente configurabile, in assenza di qualsivoglia elemento che induca a dubitare della veridicità del racconto.


Non essendo concretamente ipotizzabili sviluppi dibattimentali tali da modificare il significato complessivo dei dati fin qui esaminati, il giudizio nei confronti degli imputati deve pertanto concludersi già in udienza preliminare, ex art. 425 c.p.p., con una sentenza di non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

Visto l'art. 425 c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di Piccenna Nicola, Gaudio Carlo e Grilli Rocco Antonio, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, **perché il fatto non sussiste.**

Salerno, 30\01\13

il giudice



[Signature]